



Circolare n. 3

Messina, 28 agosto 2020

Al personale docente e ATA

Al Direttore SGA

Al sito web

**p.c. Al dott. C. Graceffa
medico competente
mdlgraceffa@gmail.com**

AL RSPD

Alla RLS

Alla Componente RSU d'Istituto

Oggetto: Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2). Tutela lavoratore "fragile".

L'art. 83 del Decreto "Rilancio"- D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che: " 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente ..."

In considerazione del fatto che il Decreto Legge n.83 del 30.07.2020 proroga lo stato di Emergenza Nazionale al 15 ottobre 2020, appare opportuno reiterare e precisare alcune informazioni rese con la circolare n. 306, già emessa in precedenza con oggetto " Misure di tutela dei lavoratori emergenza COVID 19 – Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili. Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34" con prot. n. 4352 del 11.06.2020.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, il lavoratore dovrà informare il DS sulla richiesta di visita "straordinaria" (a richiesta del lavoratore) ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D. Lgs 81/2008 e contestualmente inviare **esclusivamente** alla email personale del **Medico Competente, dott. Calogero Graceffa, mdlgraceffa@gmail.com**, la documentazione sanitaria probante.

Sarà cura del Medico Competente esprimere, oltre al giudizio di idoneità alla mansione specifica, parere medico sulla condizione e sulle specifiche misure da applicare ove necessarie, trasmesso formalmente alla mail dell'istituzione scolastica.

A tal fine i lavoratori che, per motivi di salute, rientrano/ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), dovranno procedere come di seguito:

- a) Rivolgersi al proprio Medico di base (Medico di Medicina Generale) per le opportune valutazioni e certificazioni del caso (anche di malattia se spettante per la propria condizione clinica).
- b) Rivolgersi al Medico Competente per il tramite del Datore di Lavoro (al quale non andrà comunicato alcuno dato clinico) per la valutazione del caso e gli eventuali provvedimenti, se il Medico di Medicina Generale non possa intervenire con eventuali certificazioni di malattia.

Nella ipotesi di cui al punto b) il lavoratore dovrà far pervenire le seguenti istanze:

- **Modello A** istanza da inoltrare all'istituzione scolastica;
- **Modello B** istanza da far pervenire all'indirizzo email del Medico Competente, accompagnata da certificazione medica al fine di permettergli di valutare le specifiche condizioni cliniche e la presenza o meno di situazioni di fragilità per i successivi eventuali adempimenti a sua tutela (previsti dalle vigenti disposizioni, dai "protocolli condivisi" e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020).

Le comunicazioni del Medico Competente con il Datore di Lavoro, in merito alle questioni in oggetto, avverranno nel rispetto della privacy e del segreto professionale.

Allegati:

- **Modello A**
- **Modello B**

*Il Dirigente Scolastico
Angelo Cavallaro*